Stagione Sportiva 2026/2027

Comunicato Ufficiale N. 224

1.COMUNICAZIONI DELLA F.I.G.C.

2.COMUNICAZIONI DELLA L.N.D.

3.COMUNICAZIONI DELLA DIVISIONE CALCIO A CINQUE

4. Giustizia Sportiva

4.1 Decisioni del Giudice Sportivo

Il Giudice Sportivo, Avv. Massimiliano De Renzis, nella seduta del 09.11.2026, ha adottato le decisioni che di seguito integralmente si riportano:

4.1.1 Campionato Nazionale Serie B Maschile

GARA DEL 24/10/2026: EAGLES FUTSAL – REAL BUBI MERANO C5
Reclamo proposto da: REAL BUBI MERANO

Il Giudice Sportivo,

esaminato il ricorso proposto dalla società Real Bubi Merano C5 avverso la regolarità della gara in epigrafe valevole per il Campionato Nazionale Serie B MASCHILE CALCIO A 5 – Girone B disputata il 24/10/2026, osserva:

Con il gravame in esame, la società Real Bubi Merano C5 chiede disporsi la punizione sportiva della perdita della gara a carico della società Eagles Futsal, assumendo che l'incontro non avrebbe potuto avere inizio oltre il tempo di attesa di trenta minuti e che, alla scadenza di tale termine, non sarebbero state integrate tutte le condizioni necessarie per la regolare disputa della gara.

La Società resistente ha depositato controdeduzioni, eccependo l'infondatezza del ricorso e deducendo che nessuna irregolarità è stata commessa né può esserle addebitata stante la presenza del proprio medico nell'impianto prima dello scadere del termine di attesa.

Il ricorso è infondato e deve essere respinto.

Il primo dato che emerge in modo univoco dal referto è che il medico designato dalla società ospitante era fisicamente presente nell'impianto prima dello spirare del tempo di attesa di trenta minuti, essendo l'arrivo collocato alle ore 14:48.

Ne consegue che la vicenda oggetto di causa non attiene, in senso proprio, alla mancanza materiale del presidio sanitario richiesto dalla normativa federale, bensì alla diversa questione concernente la modalità del suo riconoscimento formale da parte degli ufficiali di gara.

Sul piano normativo, il Comunicato Ufficiale n. 1 della Divisione Calcio a Cinque per la stagione sportiva 2026/2027 dispone, per le gare del Campionato Nazionale di Serie B maschile, che la società ospitante ha l'obbligo di far presenziare un medico da essa designato oppure, in alternativa, un'ambulanza con defibrillatore, prevedendo che

l'inosservanza di tale obbligo impedisce la disputa della gara e comporta la perdita della stessa ai sensi dell'art. 53 N.O.I.F.

Nella fattispecie in esame, tuttavia, tale presupposto non risulta integrato, poiché dagli atti ufficiali emerge che il medico era presente entro il termine di attesa, restando controversa soltanto la disponibilità immediata del documento ritenuto necessario al suo riconoscimento.

Sotto tale profilo, deve osservarsi che la prescrizione regolamentare secondo cui il medico deve essere "riconosciuto dall'arbitro con la consueta procedura" non impone, nella concreta fattispecie, di ritenere indefettibile la materiale esibizione immediata del supporto cartaceo originale, ove identità personale e qualifica professionale risultino comunque adeguatamente rappresentate agli ufficiali di gara.

Nel caso di specie, la presenza fisica della professionista entro il termine di attesa, la sua indicazione in distinta quale medico della società ospitante, l'esibizione della tessera professionale in formato digitale e la successiva produzione del relativo supporto materiale non consentono di configurare una sostanziale mancanza del riconoscimento, ma soltanto il completamento di una formalità documentale.

Né può ritenersi che il solo superamento dell'orario delle 15:00 determini, in via automatica, l'irregolarità della gara e la conseguente perdita della stessa.

L'art. 54 N.O.I.F. impone alle squadre di presentarsi in campo all'ora fissata e, in caso di ritardo, consente comunque l'inizio della gara purché esse si presentino in campo in divisa di giuoco entro il termine previsto.

Il Comunicato Ufficiale n. 1 fissa per il calcio a cinque il tempo di attesa in trenta minuti.

Tuttavia, la Guida Pratica AIA del Regolamento del Giuoco del Calcio a 5 (Regola 5, punto n. 24) contempla espressamente la specifica fattispecie in cui le operazioni preliminari si protraggano oltre la scadenza di detto termine, stabilendo testualmente: «*Allo scadere del termine di attesa, una squadra si presenta in tenuta di gioco esibendo all'arbitro i documenti richiesti e, quindi, in condizione di iniziare la gara. Può essere ulteriormente ritardato l'inizio per l'espletamento delle formalità o per altre cause estranee al comportamento delle squadre? Sì.*».

Ne discende che, secondo l'espressa previsione della Guida Pratica AIA in appendice alla Regola 5, quando allo scadere del termine la squadra è presente e nelle condizioni di iniziare la gara, l'inizio può essere ulteriormente differito per l'espletamento di formalità o per altre cause estranee al comportamento delle squadre; pertanto, il termine di trenta minuti non può essere inteso, nella fattispecie concreta oggi in esame, come limite assoluto ed insuperabile riferibile indistintamente a qualsiasi adempimento preliminare, dovendosi invece distinguere tra il ritardo nella presentazione della squadra e la protrazione delle operazioni e formalità preliminari.

Sotto questo profilo, la vicenda in esame, così come descritta nel referto, si colloca nella seconda ipotesi.

Le squadre erano presenti, il medico della società ospitante era giunto entro le 15:00 e la questione che aveva determinato il differimento dell'inizio atteneva al completamento della procedura di riconoscimento documentale.

In tale contesto, il successivo inizio della gara alle ore 15:11, pur certamente ritardato e già oggetto di separata valutazione disciplinare, non integra di per sé la fattispecie sostanziale della mancanza del presidio sanitario prevista dalla normativa di settore per l'applicazione della perdita della gara.

Ne consegue che il risultato conseguito sul campo deve essere confermato, non ravvisandosi, allo stato degli atti, una irregolarità idonea a giustificare la punizione sportiva della perdita della gara richiesta dalla società ricorrente.

P.Q.M.

delibera:

a scioglimento della riserva di cui al C.U N° 191 del 28/10/2026
decide:
- di respingere il ricorso proposto dalla società Real Bubi Merano C5;

- di convalidare il risultato conseguito sul campo, Eagles Futsal – Real Bubi Merano C5 5-3;

- di addebitare la tassa di ricorso, se dovuta.

Il Giudice Sportivo della Divisione Calcio a Cinque
(Avv. Massimiliano De Renzis)

Pubblicato in Roma ed affisso all'albo della Divisione Calcio a Cinque il 09/11/2026.

IL SEGRETARIO
Fabrizio Di Felice

IL PRESIDENTE
Stefano Castiglia